



Associazione  
**C.B. CLUB "il Marinaio"**  
www.protezionecivilemarinaio.com  
email:info@protezionecivilemarinaio.com



Sede Amministrativa

Unità Ausiliaria Protezione Civile

Via Stazione, 1 ROSTA (TO)

Tel. 339.2619852 Fax 011-9540038

Settore = Radiocomunicazioni

---

**OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE COME VOLONTARIO DI  
PROTEZIONE CIVILE (LEGGE 225/92) PRESSO  
L'ASSOCIAZIONE CB CLUB "IL MARINAIO"**

---

***Dati personali del Volontario:***

Nome.....Cognome.....

Indirizzo.....Città.....

Provincia.....CAP.....

Codice Fiscale:\*.....Gruppo Sanguigno:\*.....

\* informazioni utili in caso di emergenza durante un servizio

---

***Dati tecnici del Volontario:***

Professione\*.....

Precedenti esperienze lavorative\*.....

Uso dei sistemi informativi:

pacchetto Microsoft office  sistemi operativi Windows  email, posta elettronica

uso di programmi di progettazione: Autocad, ArcGis, Map 3D, etc.

Sai usare una radio ricetrasmittente? SI  NO

Patente: A  B  C  D  Rilasciata il:.....Validità fino il:.....

Taglia Maglia:.....Taglia Giubbotto:.....Taglia Pantaloni:.....

Qual è, indicativamente, la tua disponibilità a partecipare alle attività della nostra associazione?

tutti i giorni  solo in settimana  solo il sabato e la domenica

solo la mattina  solo il pomeriggio  solo la notte  sempre

\* informazioni utili al fine di individuare la mansione da adottare nella Protezione Civile

---

IN BASE ALLE SEGUENTI LEGGI:

**Legge del 24 febbraio 1992, n. 225**

***Articolo 18 VOLONTARIATO***

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

**Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613**

***Articolo 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica***

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni all'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta; viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

***IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE LEGGI PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATE, DI CONCEDERE IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) E DI VOLER DIVENTARE UN VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE CB Club "IL MARINAIO".***

data

firma

.....

.....